Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 26 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(9783)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 14 novembre 1963, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Herbert Blankenhorn, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Germania.

(9842)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare « alla memoria » concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1963, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 294.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

VENTURA Mario fu Giuseppe, nato a Sasso Marconi il 20 aprile 1911, *partigiano combattente « Alla memoria »*. — Superba figura di combattente, in una cruenta azione in cui tutto il reparto veniva sopraffatto da preponderanti forze nemiche, tentava una sortita per chiedere rinforzi. Catturato, veniva barbaramente torturato senza che si lasciasse sfuggire una qualsiasi rivelazione compromettente per la Resistenza. Condannato alla pena capitale, affrontava la morte da forte. — Bologna, 18 novembre 1944.

(9082)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 novembre 1963, n. 1523.

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, concernente la sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Belluno ed Udine colpiti dal disastro del Vajont.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, concernente la sospensione dei termini nei Comuni delle provincie di Belluno ed Udine colpiti dal disastro del Vajont.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 1963

SEGNI

LEONE — BOSCO — RUMOR — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. 1524.

Regolamento per la soppressione dei posti di ruolo, con carattere di temporaneità, istituiti con la legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alle note *a*) e *b*) della tabella *A*, alla nota *a*) della tabella *C*, alle note *a*), *b*) e *c*) della tabella *G*, ed alla nota *a*) della tabella *M*, annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, è effettuata, a decorrere dal secondo anno dall'entrata in vigore della legge, nella misura di un decimo per ciascun anno, ad eccezione dell'ultimo anno nel quale detta soppressione si effettuerà nella misura di due decimi.

La frazione di posto si arrotonda per eccesso ad unità intera, agli effetti della soppressione, salvo recupero dell'eccedenza nei computi successivi.

Qualora, negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti di cui trattasi, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero di dette vacanze rimarranno in soprannumero. I relativi posti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963

SEGNI

LEONE — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1525.

Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 1, commi secondo, lettera *a*), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente, l'elenco delle attività aventi carattere stagionale per le quali, ai sensi dell'art. 1, commi secondo, lettera *a*), e sesto della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, è consentito per il personale assunto temporaneamente l'apposizione del termine nei contratti di lavoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

LEONE — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 54. — VILLA

Elenco delle attività per le quali, ai sensi dell'art. 1 secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, è consentita per il personale assunto temporaneamente la apposizione di un termine nei contratti di lavoro.

1. Sgusciatura delle mandorle.
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine.
3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.).
4. Raccolta e spremitura delle olive.
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cott..ra del mosto, travasamento del vino).

6. Monda e trampianto, taglio e raccolta del riso.
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi.
8. Lavorazione del falasco.
9. Lavorazione del sommacco.
10. Maciullazione e stigliatura della canapa.
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli.
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino.
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica.
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde.
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco.
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonchè alle relative operazioni di trasporto.
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero.
18. Scorzatura del sughero.
19. Salatura e marinatura del pesce
20. Pesca e lavorazione del tonno.
21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività).
22. Lavorazione delle carni suine.
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino.
24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati vegetali e alimentari limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco).
25. Produzione di liquirizia.
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione.
27. Estrazione dell'olio dai vinacciolo e sua raffinazione.
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele.
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo).
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco.
31. Spiumatura della tiffa.
32. Sgranellatura del cotone.
33. Lavatura della paglia per cappelli.
34. Trattura della seta.
35. Estrazione del tannino.
36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua.
37. Cave di alta montagna.
38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali.
39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto.
40. Cernita e insaccamento delle castagne.
41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole.
42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi.
43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione.
44. Lavaggio e imballaggio della lana.
45. Fiere ed esposizioni.
46. Lavori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e cilindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale).
47. Spalatura della neve.
48. Attività svolta in colonie montane, marine e curative.
49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. *e*) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita.
50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive.
51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi.
52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1963, n. 1526.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Eduardo Imbellone di Frosinone in data 3 aprile 1963, n. 21507 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco » e ne è stato determinato lo statuto;

Visto l'atto integrativo del suindicato notaio, in data 5 luglio 1963, n. 23346 del repertorio generale, con il quale sono state apportate alcune modifiche allo statuto predetto;

Vista la deliberazione del 2 agosto 1963 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione « Valle del Sacco » Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1963

SEGNI

LEONE

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1527.

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Siena, rispettivamente in data 4 maggio e 6 settembre 1963, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena.

Art. 2.

E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena, nella tabella *D*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 84. — VILLA

Repertorio n. 97.

Convenzione per l'istituzione di un posto di ruolo riservato all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre (1963) e questo di quattro (4) del mese di maggio, alle ore 12,30, in una sala del Palazzo Chigi Saracini in Siena, via di Città 89.

Davanti a me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, e domiciliato a Siena, direttore di sezione presso l'Università degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione universitaria di Siena in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 5 settembre 1956, n. 992, registrato a pag. 122 del vol. II della raccolta, si sono personalmente costituiti i signori:

1) N.H. il conte Guido Chigi Saracini, nato nel comune di Masse di Siena, l'8 marzo 1880, domiciliato in Siena;

2) il grand'uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, rettore magnifico pro-tempore dell'Università degli studi di Siena e suo legale rappresentante.

Le parti della cui identità personale e capacità di agire io Ufficiale rogante sono certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunziare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

Premesso

che in relazione agli sviluppi crescenti delle discipline chirurgiche è opportuno incrementare il numero dei posti di professore di ruolo specializzati;

che nello statuto dell'Università di Siena è istituito l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » già da anni impartito per incarico;

che il N.H. conte Guido Chigi Saracini ha messo a disposizione della Università di Siena le somme occorrenti al finanziamento di un posto di professore di ruolo da destinarsi all'insegnamento della « Anatomia chirurgica e corso di operazioni »;

che il Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 23 aprile 1963, 29 aprile 1963, 2 maggio 1963, hanno esaminato ed approvato, con vivo compiacimento, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

Tutto ciò premesso

e previa conferma e ratifica della suesposta narrativa che intendono e vogliono debba considerarsi anche come dispositiva del presente atto, i signori predetti, come sopra costituiti, stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Il N.H. conte Guido Chigi Saracini affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena venga attuato l'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » si impegna a versare alla Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale uopo a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 3.800.000 (lire tremilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di un professore universitario di ruolo;

b) L. 760.000 (lire settecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università di Siena in un'unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, il N.H. conte Guido Chigi Saracini si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore dei professori universitari, il N.H. conte Guido Chigi Saracini si impegna, altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università di Siena per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

L'Università di Siena verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, comma *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni » e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione stipulata nello interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 1 del decreto legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, con nastro rispondente alle caratteristiche di cui alla tabella *A* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, consta di numero sei facciate e di righe diciotto della settima facciata.

F.to G. CHIGI SARACINI
» Giuseppe BIANCHINI n. n.
» Buonaventura ORLANDINI

Registrato a Siena il 6 maggio 1963, al n. 2254, vol. 57, mod. I. Esatte lire duemilaquattrocentodieci (lire 2.410), (trascrizione L. ——).

Per quietanza
Il cassiere titolare: VANNINI

Il direttore: MOZZI

Repertorio n. 103.

Convenzione aggiuntiva per l'istituzione di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantatre (1963) e questo di sei (6) del mese di settembre, alle ore 11,20 in una sala del Palazzo Chigi Saracini in Siena, via di Città n. 89.

Davanti a me dott. Buonaventura Orlandini, nato a Siena il 20 marzo 1914, e domiciliato a Siena, direttore di sezione presso l'Università degli studi di Siena, abilitato a ricevere gli atti e contratti in forma pubblica per conto dell'Amministrazione Universitaria di Siena in vitrù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegato con decreto rettorale in data 5 settembre 1956, n. 992, registrato a pag. 122 del vol. II della raccolta, si sono personalmente costituiti i signori:

1) N.H. il conte Guido Chigi Saracini, nato nel comune di Masse di Siena, l'8 marzo 1880, domiciliato in Siena;

2) il grand'uff. prof. dott. Giuseppe Bianchini, nato a San Quirico d'Orcia (Siena) il 20 settembre 1888, rettore magnifico dell'Università degli studi di Siena e suo legale rappresentante.

Le parti, della cui identità personale e capacità di agire io ufficiale rogante sono personalmente certo, dichiarano di non essere parenti tra di loro e di rinunziare, con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni.

Premesso

che con atto 4 maggio 1963, registrato a Siena il 6 maggio 1963 al n. 2254, vol. 57, mod. I. il N.H. conte Guido Chigi Saracini ha assunto l'impegno di finanziare un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di « Anatomia chirurgica e corso di operazioni »;

considerato che i competenti organi ministeriali hanno suggerita la opportunità di meglio confortare l'impegno assunto dal finanziatore;

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Il N.H. conte Guido Chigi Saracini, ad ulteriore garanzia degli impegni assunti con la convenzione descritta in premessa, dichiara di voler depositare, come in effetti deposita, la polizza cauzionale n. 300.038 rilasciata dalla Compagnia « Le Assicurazioni d'Italia » in Roma.

Art. 2.

La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Siena, sarà registrata in esenzione di tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 1 del decreto legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, con nastro rispondente alle caratteristiche di cui alla tabella « A » annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che l'approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti della Amministrazione dell'Università degli studi di Siena.

Il presente atto, escluse le firme, consta di numero due facciate e di righe diciotto della terza facciata, di un foglio di carta legale.

F.to Guido CHIGI SARACINI
» Dr. Giuseppe BIANCHINI n.n.
» Dr. Buonaventura ORLANDINI

Registrato a Siena il 6 settembre 1963, al n. 337, vol. 48, mod. I. Esatte lire: *gratis*.

Il direttore: MAZZARELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1963, n. 1528.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad accettare la donazione di un immobile.

N. 1528. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta da mons. Edoardo Gilardi, con atto a rogito dottor Gio Batta Ricci, notaio residente in Massa, in data 15 marzo 1962, n. 95015/6543, costituito da un appezzamento di terreno seminativo a Marina di Massa, località Bondano, in comune di Massa, della superficie di mq. 1120, distinto in catasto alla sezione B, mappale n. 4261.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1963.
Modifica alla tabella « C Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « C Import », e successive modificazioni;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della C.E.C.A. in data 6 giugno 1963, concernente l'attuazione di una serie di misure da parte degli Stati membri, per quanto riguarda l'importazione di taluni prodotti siderurgici;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle merci annesso al citato decreto ministeriale 22 dicembre 1959 vengono apportate le seguenti modificazioni:

a) Viene aggiunta la seguente voce doganale:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse.

b) La voce doganale 73.07 compresa nel predetto elenco, viene annullata e sostituita dalla seguente:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni, ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o battitura al maglio (sbozzi di forgia):
A	blumi e billette:
I	laminati;
ex II	fucinati, aventi in sezione un perimetro di mm. 160 o meno;
B I	bramme e bidoni, laminati;
C	sbozzi di forgia.

c) Viene aggiunta la seguente voce doganale:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio.

d) La voce doganale 73.15, compresa nel predetto elenco, viene annullata e sostituita dalla seguente:

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
73.15	**Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal numero 73.06 al n. 73.14 incluso:**
A	**Acciai fini al carbonio:**
I	lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:
ex *a*	blumi e billette, fucinati, aventi in sezione un perimetro di millimetri 160 o meno;
b	altri;
II	sbozzi di forgia;
III	sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti;
IV	barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati;
V	nastri;
VI	lamiere;
VII	fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità.
B	Acciai legati:
I	lingotti, blumi, billette, bramme e bidoni:
ex *a*	blumi e billette, fucinati, aventi in sezione un perimetro di millimetri 160 o meno;
b	altri;
II	sbozzi di forgia;
III	sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti;
IV	barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati;
V	nastri;
VI	lamiere;
VII	fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 settembre 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
TRABUCCHI

Il Ministro per le finanze
MARTINELLI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
MATTARELLA

(10075)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1963.
Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17, ultimo comma, della legge 21 agosto 1963, n. 1197, sullo stato di previsione dell'entrata e sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 133402 in data 3 luglio 1963, con il quale venne autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo di esercizio provvisorio del bilancio 1963-1964;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1963, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° novembre 1963 al 30 giugno 1964 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1963 e fino al 30 giugno 1964 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 268 dello stato di previsione dell'entrata per il corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1963
Registro n. 33 Tesoro, foglio n. 281. — VENTURA SIGNORETTI

(10072)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco della acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma approvato con regio decreto 17 febbraio 1910;

Visti il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Viterbo approvati, rispettivamente, con i decreti presidenziali 6 ottobre 1953, n. 6469; 22 dicembre 1954, numero 590 e 18 dicembre 1957, n. 5441;

Visto lo schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta Provincia nel quale è stato incluso il pozzo sito in località Riello;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Viterbo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Viterbo

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Pozzo Riello	Località Riello	Viterbo	L'intera resa idrica del pozzo sito in località omonima del Comune di Viterbo in proprietà dei signori Mencarini e Cencioni Portata pozzo circa litri al sec. 7,50

Visto, *il Ministro*: SULLO

(9611)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1963.

Autorizzazione alla Banca popolare di Terracina, con sede in Terracina, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Terracina (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Terracina, con sede in Terracina (Latina);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Terracina, con sede in Terracina (Latina), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Terracina (Latina).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Terracina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(10004)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1963.
Autorizzazioni al trasporto merci in conto di terzi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1963;

Al fine di meglio precisare quanto previsto nel quarto comma dell'art. 3 del decreto stesso circa l'assegnazione delle nuove autorizzazioni al trasporto di merci in conto di terzi con autocarri di portata superiore a 50 quintali, da rilasciare in aumento a quelle esistenti in ciascuna Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 ottobre 1963 è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito del quantitativo di autorizzazioni assegnato alla categoria *a*), un numero di autorizzazioni pari al 15 % del contingente provinciale è riservato alle ditte della categoria stessa che, proprietarie da almeno sei mesi di un autocarro di portata superiore a 25 q.li e non superiore a 50 q.li, in circolazione nel corso dell'ultimo anno, si impegnino a demolirlo. La decorrenza dei termini di cui sopra è riferita alla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 1 ».

Art. 2.

Il precedente articolo si applica anche per il rilascio delle nuove autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi di cui al provvedimento ministeriale dell'8 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298.

Roma, addì 22 novembre 1963

Il Ministro: CORBELLINI

(10099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Annuario parlamentare

La Segreteria generale della Camera dei deputati comunica che è stata pubblicata la V edizione dell'Annuario parlamentare per gli anni 1963-1964.

Le richieste devono essere indirizzate alla Libreria del Parlamento - Montecitorio - Roma.

(10149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di S. Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.669.638, per la coperturca del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9865)

Autorizzazione al comune di Capo d'Orlando ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Capo d'Orlando (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.036.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuar7 la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9866)

Autorizzazione al comune di Casalvecchio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Casalvecchio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.279.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9867)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1963, il comune di Paceco (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9868)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.263.970 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9813)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Agnana Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.299.825 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9814)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.242.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9815)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963 il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.232.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9816)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.216.015 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9817)

Autorizzazione al comune di Camini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Camini (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.924.140 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9818)

Autorizzazione al comune di Careri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Careri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.600.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9819)

Autorizzazione al comune di Mammola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Mammola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.672.580 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9820)

Autorizzazione al comune di Melicuccà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Melicuccà (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.971.650 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9821)

Autorizzazione al comune di Roccaforte del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.670.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9822)

Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.993.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9823)

Autorizzazione al comune di Pazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Pazzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.125.475 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9824)

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963, il comune di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.698.845 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9825)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963 il comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.304.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9834)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963 il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.716.330 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9835)

Autorizzazione al comune di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963 il comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.039.215 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9836)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963 il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.079.645 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9837)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 434.670.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9864)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Ciminà (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.340.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9869)

Autorizzazione al comune di Rizziconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Rizziconi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.411.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9870)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.999.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9871)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.593.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9872)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.422.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9873)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1963, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.120.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9874)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.476.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9875)

Autorizzazione al comune di Benestare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963, il comune di Benestare (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.773.785, per la coptrtura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9876)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963 il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.138.885 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9838)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1963 il comune di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.212.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9839)

Autorizzazione al comune di Bruzzano Zeffirio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1963 il comune di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.876.250 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9840)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Riliquidazioni.

Ente Maremma tosco-laziale.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Piombino (Livorno), di complessivi ettari 130.60.97, espropriati in forza del decreto presidenziale 14 maggio 1952, n. 606 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 137 del 16 giugno 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta VANNI DESIDERI Antonietta fu Eugenio maritata MASSART, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 7.760.912,15 (lire settemilionisettecentosessantamilanovecentododici e 15 cent.), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 7.560.000 (lire settemilionicinquecentosessantamila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 200.912,15.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Gavorrano (Grosseto), di complessivi ettari 12.31.26, espropriati in forza del decreto presidenziale 6 settembre 1952, n. 1424 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 15 novembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta NERI Guglielmo fu Bartolomeo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.896.237 (lire unmilioneottocentonovantaseimiladuecentotrentasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.810.000 (lire unmilioneottocentodiecimila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 284 dell'11 dicembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 86.237.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Scansano (Grosseto), di complessivi ettari 444.55.52, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2813 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 18.754.910 (lire diciottomilionisettecentocinquantaquattromilanovecentodieci), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 16.415.000 (lire sedicimilioniquattrocentoquindicimila), già liquidato con decreto presidenziale 16 ottobre 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1955), viene corrisposta nella misura di L. 2.339.910.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Piombino (Livorno), di complessivi ettari 15.65.92, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2835 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta TERROSI VAGNOLI Luigi di Giovanni Battista, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L. 1.806.462,95 (lire unmilioneottocentoseimilaquattrocentosessantadue e 95 cent.), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.545.000 (lire unmilionecinquecentoquarantacinquemila), già liquidato con decreto presidenziale 30 agosto 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 265 del 18 novembre 1954), viene corrisposta nella misura di L. 261.462,95.

Sulla base della predetta riliquidazione si procede, altresì, al conguaglio degli interessi dovuti.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9495)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 1963, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Gorga Giuseppe, avverso la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici nella riunione del 29 dicembre 1961, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico, presentato dall'interessato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, inteso ad ottenere la rivalutazione da « distinto » ad « ottimo » del giudizio riportato nell'anno 1959.

(9658)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

55ª Serie di Norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas c.l o d.

Revisioni delle bottiglie e dei bidoni per G.P.L.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Considerato che l'esperienza acquisita negli ultimi decenni nella costruzione, nei collaudi, nell'esercizio e nelle revisioni delle bottiglie e dei bidoni per G.P.L. consente di adottare nuovi criteri per accertare il permanere nel tempo della condizioni di efficienza di tali recipienti;

Considerato altresì che il sempre crescente numero dei recipienti suddetti rende necessaria la semplificazione della procedura vigente per la loro presentazione alle revisioni periodiche, per la punzonatura dei dati relativi alle revisioni stesse e per la certificazione delle avvenute operazioni;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Dispongo quanto segue.

I — *Periodo delle revisioni.*

Le revisioni periodiche delle bottiglie e dei bidoni (cioè dei recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione di capacità non superiore ad 80 litri) destinati a contenere G.P.L. debbono essere effettuate almeno ogni dieci anni.

Il giorno di scadenza delle revisioni viene considerato il 31 dicembre del 10° anno successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni dell'approvazione o della precedente revisione, qualunque sia il giorno in cui tali operazioni siano state effettuate.

II. — *Prove e verifiche da effettuare in occasione delle revisioni periodiche.*

All'atto delle revisioni, le bottiglie ed i bidoni per G.P.L. debbono essere sottoposti singolarmente, presso uno stabilimento che disponga di tutti i mezzi necessari, alle seguenti operazioni:

1) visita esterna;

2) prova di pressione.

La visita esterna consiste nella ispezione generale esterna di ogni recipiente accuratamente pulito ma non sverniciato, per accertare la buona conservazione delle lamiere e delle saldature e l'assenza di deformazioni che possano compromettere la stabilità del recipiente stesso.

In linea di massima debbono essere considerate come deformazioni che possano compromettere la stabilità del recipiente:

a) le ammaccature prossime al cordone di saldatura, intendendosi per tali quelle che abbiano il bordo a circa cm. 5 di distanza del cordone stesso;

b) le ammaccature di rilevante entità, in qualunque posizione esse si trovino, intendendosi per tali quelle che possano avere sensibile influenza sulla capacità del recipiente, in modo da alterarne il grado di riempimento, qualora esso contenga il previsto peso di gas;

c) le ammaccature che abbiano notevole profondità rispetto alla loro superficie e che presentino bordi a curvatura pronunziata od a spigolo vivo, in modo tale da far presumere che si siano formati cretti o, quanto meno, che l'incrudimento localizzato del materiale possa dar luogo a fenomeni di invecchiamento.

Possono essere invece tollerate deformazioni di piccola entità, se non si trovino in prossimità di cordoni di saldatura e se siano poco profonde con bordi arrotondati, anche se l'aspetto estetico del recipiente risulti pregiudicato.

Possono infine essere trascurate le deformazioni di minima entità.

La prova di pressione consiste nell'accertamento che ogni recipiente sottoposto a pressione interna non subisca deformazioni permanenti, perdite o trasudamenti.

Detto accertamento si effettua mediante la prova idraulica, con i consueti criteri, iniettando gradualmente altra acqua in pressione in ciascun recipiente già riempito d'acqua; i valori della pressione per i vari G.P.L. sono quelli prescritti dall'art. 14 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, aggiornato con la 49ª Serie di N. I.

All'atto della prima revisione periodica successiva alla approvazione di ogni bottiglia o di ogni bidone, la prova idraulica può essere sostituita, a scelta della ditta interessata, con una prova di tenuta, che consiste nell'accertamento che i recipienti, riempiti del medesimo G.P.L. che contengono normalmente, non subiscano perdite.

La prova di tenuta viene effettuata in uno dei seguenti modi:

a) mediante immersione dei recipienti in acqua;

b) mediante bagnatura ottenuta per immersione od aspersione integrale dei recipienti con soluzione tensioattiva.

Nella prova di tenuta di cui al precedente comma debbono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) i recipienti debbono essere provvisti di valvole in posizione di apertura e tappo cieco sul raccordo di uscita;

b) la pressione interna del recipiente, da verificare con applicazione di manometro su non meno del 3% dei recipienti in corso di revisione, non deve essere inferiore:

a 2 kg/cm² per i recipienti destinati a contenere butano;

a 5 kg/cm² per i recipienti destinati a contenere tutti gli altri G.P.L.;

c) qualora la prova venga effettuata con immersione del recipiente in vasca d'acqua, l'acqua deve essere limpida, calma ed avere una temperatura tale da assicurare, durante la prova, pressioni interne nei recipienti non inferiori a quelle indicate al precedente punto *b*); il tempo di permanenza nella vasca del recipiente immerso completamente deve essere sufficiente ad accertare la formazione di bolle ad eventuale perdita di gas;

d) qualora la prova venga effettuata con soluzione tensioattiva per immersione o aspersione integrale del recipiente, deve essere ugualmente rispettata la condizione che, durante la prova, la pressione interna non sia inferiore a quella indicata al precedente punto *b*) e l'ispezione del recipiente deve avvenire entro i limiti di tempo sufficienti alla formazione della schiuma conseguente alla eventuale perdita;

e) qualora si verifichino perdite della valvola, deve essere disposta la sostituzione delle guarnizioni o della valvola stessa e quindi la prova deve essere ripetuta.

III. — *Presentazione dei recipienti, punzonature e certificazioni relative alle revisioni.*

Per l'effettuazione delle revisioni, i recipienti debbono essere riuniti in gruppi di non più di cento pezzi ognuno. Non è necessario che i pezzi di un gruppo siano omogenei; tuttavia qualora le operazioni vengano eseguite presso stazioni che curano l'effettuazione di revisioni per conto di terzi, i gruppi predetti debbono essere costituiti di recipienti appartenenti ad un unico proprietario.

Le ghiere di ogni recipiente debbono essere state preventivamente pulite in modo da rendere agevolmente ed inequivocabilmente visibili le punzonature di origine e di approvazione nonchè quelle delle eventuali precedenti revisioni.

Sulle ghiere dei recipienti che abbiano subito con esito favorevole le prove di revisione vengono punzonate le ultime due cifre dell'anno nel quale sono state effettuate le prove stesse, immediatamente seguite dallo stemma di Stato.

Le operazioni di punzonatura, se i recipienti sono pieni di gas, debbono essere effettuate con valvole completamente serrate e munite di tappo cieco al raccordo di uscita.

Per la certificazione delle operazioni di revisione dei recipienti in questione, viene impiegato un modulo cumulativo per ognuno dei gruppi di non più di 100 pezzi specificati nel primo comma del presente paragrafo; in ognuno di tali moduli la ditta interessata deve elencare le ditte fabbricanti ed i numeri d'ordine di fabbricazione dei recipienti del gruppo, nello stesso ordine in cui essi vengono inoltrati alle operazioni di revisione.

Ad operazioni effettuate, i collaudatori completano i certificati con la indicazione della data delle prove e dell'esito delle revisioni, depennando i numeri di fabbricazione dei recipienti per i quali tale esito sia stato negativo e riportando detti numeri nelle « conclusioni » dei certificati; firmano quindi i certificati stessi e vi appongono il timbro dell'ufficio al quale appartengono.

I certificati vengono redatti in originale e due copie. L'originale viene conservato dalla ditta proprietaria, la quale dovrà esibirli a richiesta dell'autorità, per comprovare l'avvenuta revisione dei singoli recipienti; le due copie vengono ritirate dai collaudatori per gli atti di ufficio degli enti di vigilanza.

I recipienti che siano stati sottoposti a revisione con esito negativo debbono essere posti fuori uso nei modi prescritti.

IV. — *Norme transitorie, varie e finali.*

In via transitoria si consente che, all'atto della prima revisione successiva alla data della presente norma, i recipienti che siano già stati revisionati in precedenza, vengono sottoposti, anzichè alla prova idraulica, alla prova di tenuta nelle stesse condizioni per essa stabilite nel precedente paragrafo II.

Di norma, per l'effettuazione delle revisioni, si può soprassedere alla esibizione dei certificati originari di approvazione, ferma restando la facoltà degli operatori di richiederli per dirimere casi dubbi o per qualsiasi altro fondato motivo.

Per tutto ciò che non è espressamente specificato nella presente norma, valgono le disposizioni di carattere generale di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di norme integrative.

Sono abrogate le disposizioni emanate in precedenza per le revisioni delle bottiglie e dei bidoni per G.P.L. in contrasto con la presente ed in particolare: la 47ª serie di N.I., la parte relativa ai bidoni per G.P.L. del paragrafo 9 della 49ª serie di N.I. e l'ultimo comma del paragrafo 1 della 52ª serie N.I.

p. Il Ministro: CAPPUGI

(9915)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 mod. 241 D.P. — Data 8 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Benevento — Intestazione: Tufo Alessandra, nata ad Apici il 23 agosto 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 mod. 241 D P. — Data 3 luglio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Foggia — Intestazione: Ruggiero Domenico Maria, nato a Foggia il 1° maggio 1921 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Capitale lire 550.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 mod. 241 D.P. — Data: 29 settembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Palermo — Intestazione: Del Noce Romualdo, nato a Palermo il 10 febbraio 1910 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 337 mod. 241 D.P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 338 mod. 241 D. P. — Data: 7 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Tota Andrea, nato a Corato il 14 gennaio 1892 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1302 mod. 243 D.P. — Data: 7 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Napoli — Intestazione: D'Oriano Raffaele, nato a Pozzuoli il 17 maggio 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 305.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 mod. cambio red. 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Savona — Intestazione: Giacchino Bartolomeo Costantino, nato a Ellera (Savona) il 29 ottobre 1883 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale lire 30.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 ottobre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9279)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 25 novembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,40	622,39	622,39	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40	622,40
$ Can.	577,50	577,60	577,50	577,60	577 —	577,52	577,65	577,47	577,45	577,50
Fr. Sv.	144,18	144,22	144,21	144,235	144,20	144,18	144,23	144,20	144,18	144,22
Kr. D.	90,24	90,25	90,25	90 24	90,12	90,23	90,22	90,22	90,25	90,25
Kr. N.	86,97	86.99	86,99	86.98	86,95	86,97	86,97	87 —	86,98	86,98
Kr. Sv.	119,90	119,99	120 —	119,99	119,95	119,99	119,985	119,97	119,99	119,98
Fol.	172,90	172,94	172,95	172,955	172,95	172,91	172,92	172,90	172,91	172,90
Fr. B.	12,48	12,488	12,491	12,49	12,49	12,49	12,489	12,47	12 48	12,49
Franco francese	127,01	127,02	127,01	127,025	127,10	127,02	127,0225	127,02	127,01	127,02
Lst.	1741,60	1741,50	1741,75	1741,625	1741,50	1741,55	1741,55	1741,70	1741,70	1741,50
Dm. occ.	156,61	156,57	156,62	156,63	156,60	156,60	156,62	156,62	156,60	156,59
Scell. Austr.	24,07	24,075	24,07	24,0725	24,05	24,07	24,071	24,07	24,07	24,075
Escudo Port.	21,72	21,71	21,73	21,7275	21,70	21,72	21,72	21,72	21,72	21,72

Media dei titoli del 25 novembre 1963

Rendita 5 % 1935	108,175
Redimibile 3,50 % 1934	91,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,475
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	99,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,375
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	577,625
1 Franco svizzero	144,232
1 Corona danese	90,23
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	172,937
1 Franco belga	12,489
1 Franco francese	127,024
1 Lira sterlina	1741,587
1 Marco germanico	156,625
1 Scellino austriaco	24,072
1 Escudo Port.	21,724

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Pittura nell'Accademia di belle arti di Roma

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli ed esami al posto di assistente alla cattedra di Pittura nell'Accademia di belle arti di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dei territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpiti dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5, e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione, di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali e di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi ai presenti concorsi in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non sono ammessi al concorso i parenti o affini (entro il 4° grado incluso) del professore titolare della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente all'Accademia di belle arti di Roma, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente in luogo di detta autenticazione, il visto da parte del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari, da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e dei titoli prodotti. I titoli che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Le domande i documenti, i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri Uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli altri uffici presso cui sono depositati.

Art. 6.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti, a cura dell'Accademia di belle arti di Roma, con lettera raccomandata o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere l'esame. Essi sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e composta ai sensi dell'art. 4 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178.

La Commissione, nella valutazione dei candidati, terrà conto, oltre che delle prove d'esame, anche dei titoli artistici nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori la Commissione, con motivata relazione, proporrà — a norma del primo comma dell'art. 5 della legge 11 ottobre 1960, n. 1178 — non più di tre candidati, in ordine alfabetico, che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso. La relazione finale è approvata con decreto del Ministro e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per la pubblica istruzione.

La nomina in ruolo è conferita, mediante decreto ministeriale, all'idoneo che, fra i tre, sia prescelto dal professore titolare della cattedra cui il presente concorso si riferisce, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Il candidato dichiarato idoneo, che sia prescelto per la nomina in ruolo, sarà invitato dal Ministero della pubblica istruzione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dal precedente art. 2, devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare che la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato prescelto;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di godimento dei diritti politici;

6) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare (salvo che non sia stato già presentato ai fini indicati dall'art. 2) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta da bollo da L. 200 relativo all'esito di leva, debitamente vidimato.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra 1940-45 abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, potranno presentare documenti diversi da quelli prescritti, semprechè i documenti sostitutivi possano esaurientemente attestare circa i requisiti richiesti.

Il candidato dipendente statale di ruolo o di ruolo aggiunto, presenterà soltanto l'estratto dell'atto di nascita su carta legale da L. 200 e copia dello stato di servizio.

Art. 9.

Per quanto concerne il procedimento del concorso saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1963
Registro n. 72, *foglio n.* 90.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO
a posti di assistente per la cattedra di pittura e decorazione nelle Accademie di belle arti

A norma dell'art. 3 della legge 11 ottobre 1960, n. 1170, l'esame consiste in un colloquio inteso a comprovare l'attitudine didattica del candidato.

Il colloquio, peraltro, non dispensa il candidato dal dimostrare di possedere una sicura preparazione artistica e professionale nella disciplina specifica, una buona conoscenza dei grandi periodi della storia dell'arte, con particolare riguardo alle più importanti personalità artistiche, e una aggiornata informazione su i principali movimenti artistici contemporanei.

Nel colloquio il candidato dovrà dar prova di possedere una sicura conoscenza delle varie tecniche pittoriche (affresco, tempera, encausto, olio, mosaico, ecc.), e dimostrare di essere in grado di formulare un giudizio critico su un saggio eseguito nella scuola e scelto dalla Commissione. Potrà essere invitato, altresì, ad esporre i criteri che intenderebbe seguire nell'insegnamento della pittura e della decorazione nei vari corsi dell'Accademia.

(10067)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.